



COMUNE DI GIANO VETUSTO

Provincia di Caserta
Via Municipio Nr. 4 – 81042 GIANO VETUSTO (CE)
Tel. 0823871008 – 0823653624
C. F.: 80006910618 – P. IVA: 01752120616
Posta elettronica: anagrafe@comune.gianovetusto.ce.it
Posta Elettronica Certificata: demo.giano@asmepec.it
Sito Web: www.comune.gianovetusto.ce.it

ORDINANZA N. 6 DEL 3 luglio 2018

Prot. Nr. 2438 del 3 luglio 2018

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI ANNO 2018.===

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del vigente Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018), recante Codice della protezione civile, in particolare l'art. 3, comma I, lett c sulle competenze del Sindaco e l'art. 6 sulle *Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*;

VISTE:

la Legge 21 novembre 2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;

la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

la DGR n. 1508 del 31 agosto 2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole disponendo l'integrazione con tale disposizione del decreto di massima pericolosità fissando il periodo di applicazione e le sanzioni amministrative di riferimento;

VISTO il Decreto, del Direttore Generale del Dip. 50 Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 9 - Direzione generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, **Nr. 156 del 19 giugno 2018**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2018, recante: "**Dichiarazione dello Stato di Grave Pericolosità incendi boschivi anno 2018**", con il quale si decreta di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania **dal 15 giugno al 30 settembre** disponendo per lo stesso periodo l'applicazione del divieto di bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati;

LETTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DPC/CIA/39196 del 13 giugno 2017, trasmesse dall'A.N.C.I. in data 05 luglio 2017;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater;

ORDINA

È fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

È fatto obbligo di attenersi alle norme previste dal Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, così come modificato

dai D.P.G.R. n° 484 del 14 giugno 2002 e n. 387 del 16 giugno 2003, alcune delle quali vengono appresso menzionate:

"Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio -

- Nel periodo dai 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come Individuati dall' art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100(cento) metri;

- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10(dieci) anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20(venti) metri.

È fatta eccezione:

- per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

- In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

- Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

- far brillare mine;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

- Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50(cinquanta) metri e nei pascoli.

- In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale Nr. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50(cinquanta) metri purché il terreno su cui l'abbruciamiento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5(cinque). La pratica è comunque vietata in presenza di vento.

- Negli uliveti è consentita la ripulitura del terreno, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamiento. L'abbruciamiento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00(dieci). Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato, con le opportune cautele, su apposite radure predisposte nell'ambito dell'uliveto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

- La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei terreni debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente;

- Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano"

- Divieto di Impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio -

1. Nell'interno del boschi o a meno di mt. 100(cento) da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15(quindici) giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta. "

Fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che:

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste

dall'art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21 novembre 2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;

- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla Legge Regionale 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

- le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) deN'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;

- le violazioni del divieto di cui al comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 Introdotte con Legge Regionale Nr. 14 del 24 luglio 2006 e precisamente sul comma 2 bis dell'articolo 17 che recita "*nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art. 25, comma 11.*"

Si richiama, infine, l'attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'Art. 15 lettera I) del Codice della Strada - della competente Autorità delle Ferrovie dello Stato affinché attivi tutti i propri organi Ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate di attraversamento delle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto monde da vegetazione per una larghezza di metri 5(cinque) su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade di attraversamento del territorio della Regione Campania di provvedere alla creazione di fasce di rispetto monde di vegetazione per una larghezza di metri 5(cinque) su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei Comandi Militari in merito all'adozione, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, delle precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Resta fermo quanto previsto dalla Ordinanza Sindacale Nr. 9 del 4 luglio 2014. in tema di combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature e ripuliture provenienti da attività agricole e forestali.

DISPONE

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

DISPONE, altresì,

Che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio, on-line, comunale nonché sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto ed al Sig. Questore della Provincia di Caserta;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Calvi Risorta;
- Alla Regione Campania: - D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- Alla Provincia di Caserta: protocollo@pec.provincia.caserta.it;
- Al Comando Vigili del Fuoco di Caserta;
- Alla Comunità Montana "Monte Maggiore" di Formicola.

INFORMA

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso Il presente provvedimento in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 *Codice del Processo Amministrativo*, potrà essere proposto ricorso entro 60(sessanta) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120(centoventi) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Dalla Casa Comunale, li 3 luglio 2018

IL SINDACO
Antonio FEOLA

